

**Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundesfinanzhof (Germania) il 16 luglio 2014 —
X-Steuerberatungsgesellschaft/Finanzamt Hannover-Nord**

(Causa C-342/14)

(2014/C 372/04)

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Bundesfinanzhof

Parti

Ricorrente: X-Steuerberatungsgesellschaft

Resistente: Finanzamt Hannover-Nord

Questioni pregiudiziali

- 1) Se l'articolo 5 della direttiva 2005/36/CE⁽¹⁾ osti a una restrizione alla libera prestazione dei servizi nel caso in cui una società di consulenza fiscale, costituita in base alle disposizioni di uno Stato membro, provveda, nel proprio Stato membro di stabilimento in cui l'attività di consulenza fiscale non sia regolamentata, a predisporre le dichiarazioni dei redditi per un destinatario stabilito in un altro Stato membro ed a trasmetterle all'amministrazione finanziaria, laddove in detto altro Stato membro la normativa nazionale preveda che una società di consulenza fiscale debba, ai fini dell'abilitazione alla prestazione di assistenza in materia fiscale a titolo professionale, essere riconosciuta e gestita in maniera responsabile da commercialisti;
- 2) Se una società di consulenza fiscale possa, nelle circostanze indicate nella prima questione, legittimamente richiamarsi all'articolo 16, paragrafi 1 e 2, della direttiva 2006/123/CE⁽²⁾ a prescindere dalla questione in quale dei due Stati membri essa effettui la prestazione dei servizi;
- 3) Se l'articolo 56 TFUE debba essere interpretato nel senso che, in circostanze come quelle indicate nella prima questione, osti ad una restrizione alla libera prestazione dei servizi per effetto della normativa vigente nello Stato membro del destinatario della prestazione, ove la società di consulenza fiscale non sia stabilita nello Stato membro medesimo.

⁽¹⁾ Direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 settembre 2005, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali (GU L 255, pag. 22).

⁽²⁾ Direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, relativa ai servizi nel mercato interno (GU L 376, pag. 36).

**Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Finanzgericht Hamburg (Germania) il 1° agosto
2014 — APEX GmbH Internationale Spedition/Hauptzollamt Hamburg-Stadt**

(Causa C-371/14)

(2014/C 372/05)

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Finanzgericht Hamburg

Parti

Ricorrente: APEX GmbH Internationale Spedition

Resistente: Hauptzollamt Hamburg-Stadt

Questioni pregiudiziali

- 1) Se il regolamento di esecuzione (UE) n. 260/2013⁽¹⁾ del Consiglio, del 18 marzo 2013, che estende il dazio antidumping definitivo istituito dal regolamento (CE) n. 1458/2007 sulle importazioni di accendini tascabili a pietra focaia e a gas, non ricaricabili, originari della Repubblica popolare cinese, alle importazioni di accendini tascabili a pietra focaia e a gas, non ricaricabili, provenienti dalla Repubblica socialista del Vietnam, indipendentemente dal fatto che siano o non siano dichiarati originari della Repubblica socialista del Vietnam (GU L 82 del 22.3.2013, pagg. 10-17; in prosieguo: il «regolamento n. 260/2013») sia invalido, poiché al momento della sua adozione, il dazio antidumping imposto dal regolamento n. 1458/2007, di cui si trattava di disporre l'estensione non era già più in vigore.

In caso di soluzione negativa della prima questione:

- 2) Se il regolamento n. 260/2013 sia invalido, poiché non si può constatare alcuna elusione, ai sensi dell'articolo 13, paragrafo 1, del regolamento n. 1225/2009, delle misure imposte dal regolamento n. 1458/2007⁽²⁾.

⁽¹⁾ GU L 82, pag. 10.

⁽²⁾ Regolamento (CE) n. 1458/2007 del Consiglio, del 10 dicembre 2007, che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di accendini tascabili a pietra focaia e a gas, non ricaricabili, originari della Repubblica popolare cinese e provenienti da Taiwan oppure originari di Taiwan e sulle importazioni di taluni accendini tascabili a pietra focaia ricaricabili originari della Repubblica popolare cinese e provenienti da Taiwan oppure originari di Taiwan (GU L 326, pag. 1).

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunale di Frosinone (Italia) il 6 agosto 2014 — Procedimento penale a carico di Laezza Rosaria

(Causa C-375/14)

(2014/C 372/06)

Lingua processuale: l'italiano

Giudice del rinvio

Tribunale di Frosinone

Parti nella causa principale

Laezza Rosaria

Questione pregiudiziale

Se gli articoli 49 e seg. e 56 e seg. del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea, per come anche integrati alla luce dei principi contenuti nella sentenza della Corte di giustizia C-72/10 del 16.02.12, debbano essere interpretati nel senso che essi ostino ad una disposizione nazionale che preveda la cessione obbligatoria a titolo non oneroso dell'uso dei beni materiali ed immateriali di proprietà che costituiscono la rete di gestione e di raccolta del gioco, all'atto della cessazione dell'attività per scadenza del termine finale della concessione o per effetto di provvedimenti di decadenza o revoca.

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Cour administrative d'appel de Versailles (Francia) il 13 agosto 2014 — Groupe Steria SCA/Ministère des finances et des comptes publics

(Causa C-386/14)

(2014/C 372/07)

Lingua processuale: il francese

Giudice del rinvio

Cour administrative d'appel de Versailles